

## SINDACATO

**Legittima la legge che posticipa di cinque anni il pagamento della pensione a chi la matura con soli 15 anni di servizio**

## PENSIONI BABY

La Corte Costituzionale, con la sua sentenza n. 329 del Luglio 90 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25/7/90 - ha ritenuto legittimo e non in contrasto con la Costituzione l'art. 10 del DL n. 47 del 29 Gennaio '83 con il quale si stabilisce che le dipendenti pubbliche (Stato, Scuola, Poste, ecc...) dimissionarie, coniugate e con prole a carico, maturano il diritto alla pensione con 15 anni di servizio, ma la erogazione della stessa pensione decorre solo dalla data in cui avrebbero accumulato 20 anni di servizio e cioè cinque anni dopo.

La questione è arrivata all'esame della Corte Costituzionale dopo che la Corte

dei Conti, esaminando un ricorso di una dipendente che chiedeva di essere ammessa al godimento della pensione subito, al momento della suo collocamento in quiescenza, lo aveva considerato non infondato e lo aveva rimesso alla massima istanza per un giudizio di costituzionalità.

Si poteva infatti configurare un contrasto con gli articoli della Costituzione che sanciscono la tutela e la difesa della famiglia e della maternità (artt. 29 e 31) e con la disposizione che afferma che "le condizioni di lavoro debbono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare e assicurare alla madre del bambino una speciale

adeguata protezione" (art. 37).

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità posta dalla Corte dei Conti considerando proprio l'anticipo della maturazione una misura finalizzata a favorire le donne impegnate sul fronte familiare, e considerando anche la possibilità, prevista dalla legge, di revocare le dimissioni entro sessanta giorni. Il differimento del pagamento, aggiunge la Corte, deve considerarsi come una legittima misura adottata dal legislatore per contrastare il dilagante fenomeno del pensionamento precoce o precocissimo, al centro di molte preoccupate considerazioni.



**Pensionati pubblici che continuano a lavorare: illegittimo sospenderla**

## INDENNITÀ INTEGRATIVA

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 566 13-22 dicembre 1989 (pubblicata sulla G.U. - 1a serie speciale - n. 52 del 27/12/89) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 99 del DPR 29/12/73 n. 1092, nella parte in cui dispone la sospensione della indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati pubblici che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma presso lo Stato, le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. Con alcune precedenti sentenze (n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e

n. 105 del 1963), la Corte Costituzionale aveva ritenuto che la diminuzione del trattamento pensionistico può essere giustificata e compatibile con il principio dell'art. 36 della Costituzione, solo "ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura".

Nel caso dell'art. 99 del DPR 1092/73, invece, non viene stabilito il limite dell'emolumento per le attività lavorative espletate, al di sopra del quale può essere giustificata la sospensione della indennità integrativa speciale. Da qui la illegittimità dell'art. 99. Il Parla-

mento dovrà pertanto stabilire la fissazione di tale limite.

La decurtazione della indennità integrativa speciale sulla pensione veniva fatta a tutti i dipendenti pubblici (statali, ministeriali, militari, dipendenti delle scuole statali, poste/telegrafonici, dipendenti degli enti locali, delle Regioni, delle U.U.S.L.L., etc.), i quali, in forza della sentenza della Corte Costituzionale e fino a quando il legislatore non avrà riformato l'art. 99, hanno diritto, su domanda, al ripristino della i.i.s. sulla pensione ed alla restituzione delle somme fino ad ora trattenute.

## NON SIAMO TUTTI UGUALI

**Sono un dipendente statale. Il prossimo 1 maggio 1991 sarò collocato a riposo per raggiunti limiti di età.**

Sono preoccupato perché nel calcolo dell'indennità di buona uscita che mi verrà corrisposta dall'ENPAS non viene conteggiata, a differenza dei lavoratori del settore privato e dei dipendenti degli Enti Locali o delle U.U.S.S.L.L., l'indennità integrativa speciale.

Il risultato è che a parità di anzianità di servizio, di qualifica e di retribuzione, la mia indennità di buona uscita sarà presso a poco la metà di quella degli altri lavoratori. So che la Corte Costituzionale, con varie sentenze (n. 220 del 25/2/88, n. 408 del 7/4/88, n. 143 del 26/3/90, etc.), pur riconoscendo la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la materia, ha riconosciuto la disomogeneità dei trattamenti di fine rapporto tra settore privato e pubblico ed all'interno dello stesso settore pubblico ed ha ripetutamente invitato il Governo a procedere alla sistemazione organica dei diversi trattamenti di fine rapporto.

Ho sentito dire che dopo le ripetute sentenze della Corte Costituzionale, per iniziativa di diversi parlamentari sono stati presentati progetti di legge in tal senso e che la Commissione Affari Costituzionali del Senato ne ha iniziato l'esame. Mi pongo queste domande:

1) sarà possibile dato che il Governo è alla disperata ricerca di decine di migliaia di miliardi per "sanare", così dicono loro, i buchi creati dallo sperpero e dalle tangenti, che la legge possa essere approvata prima del 1 maggio?

2) Qualora la legge dovesse essere approvata dopo tale data, sarà possibile per coloro che hanno cessato il servizio prima della data di approvazione della legge poterne usufruire?

Lettera firmata

## BREVI

## ORA BASTA UN ANNO DI SERVIZIO PER AVERE IL PREMIO DI SERVIZIO INADEL

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 2 lett. a, b, c, della legge 8/3/68, nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto alla indennità premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'Ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da 15 a 25 anni, secondo la causa di cessazione dal servizio stesso. La legge è stata quindi così modificata: L. 29/10/87 n. 440, art. 22 - In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8.3.68 n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio, in relazione agli anni maturati.

## IL PREMIO DI SERVIZIO INADEL SPETTA AI COLLATERALI ANCHE SE NON INABILI E NON A CARICO DELL'ISCRITTO ALL'INADEL

La Corte Costituzionale, con sentenza 14/7/88 n. 821, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8/3/68 n. 152, nella parte in cui subordina il diritto dei collateralmente dell'iscritto

to all'INADEL alla erogazione della indennità di premio di servizio nella forma indicata alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto.

## L'ISCRITTO ALL'INADEL PUO' DISPORRE PER TESTAMENTO DEL PREMIO DI SERVIZIO INADEL, QUALORA NON ABBA EREDI

La Corte Costituzionale, con sentenza 19/7/89 n. 471, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8/3/68 n. 152, nella parte in cui non prevede la possibilità del titolare della indennità premio di servizio di disporre per testamento della indennità stessa, qualora manchino le persone indicate nell'art. 3 della legge stessa.

## L'INADEL PAGA CON RITARDO IL PREMIO DI SERVIZIO? ALLORA DEVE PAGARE ANCHE GLI INTERESSI

La Corte Costituzionale, con sentenza 24/11/88 n. 1060, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del DL 31/8/87 n. 359, convertito con legge 29/10/87 n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non dan-

no luogo a corresponsione di interessi".

## IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DEVE ESSERE COMPUTATO GRATUITAMENTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI SERVIZIO INADEL

Il Consiglio di Stato, sezione III, con decisione n. 782/87 e sezione I, con decisione 1598/87, ha espresso il parere che il riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare di leva deve avvenire gratuitamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24/12/1986 n. 958 (art. 20), cioè dal 31/1/87.

Con la deliberazione commissariale n. 16 del 9/2/90, l'INADEL, pertanto, ha deciso di riconoscere utile d'ufficio il computo gratuito del servizio militare di leva ai fini della liquidazione del premio di servizio, a decorrere dal 31/1/87, in tutte le situazioni non esaurite in quella data e di rimborsare le rate di riscatto eventualmente pagate dagli interessati dopo il 31/1/87.

